



*Dipartimento  
di Scienze Biomediche e  
Oncologia Umana*

**DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE Ordine extra MEPA ex art. 36, comma 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016, DI VALORE INFERIORE A 40.000 €**

**DETERMINAZIONE N. 694 DEL 15/11/2018 B. O. 505/2018**

**OGGETTO:** Affidamento dell'appalto concernente l'**aggiornamento** di un "software: 2-activation annual group license for Prism " per le esigenze del laboratorio del Prof. Vito Racanelli, con procedura negoziata sotto soglia, come disciplinata dall'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, mediante ordine diretto extra mepa  
**Codice C.I.G.:** Z4525C2DE5

**Codice C.U.P** H91I17000140007

**UPB:** Racanelli00721217AircIG01

**Impegno di spesa:**

**IL COORDINATORE**

- Considerato che si rende necessario provvedere all'**aggiornamento** di un "software: 2-activation annual group license for Prism " per le esigenze del laboratorio del Prof. Vito Racanelli, utile ad assolvere gli adempimenti del progetto finanziato dall' AIRC IG2017 "MECHANISM PROMOTING MYELOMA CELL SURVIVAL AND EVASION FROM CD8+T CELL SURVEILANCE IN THE BONE MARROW NICHE", con una Unità di Ricerca. coordinata dal Prof. Vito RACANELLI;
- Ritenuto di avvalersi di una procedura negoziata sotto soglia, in considerazione dell'esiguo valore economico dell'oggetto dell'appalto per il quale appare sproporzionata l'attivazione di una procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti del Codice, tenuti in considerazione i costi ed i tempi necessari di espletamento.
- Considerato che, per le vie brevi si è accertato che il costo per i distributori Europei è uguale per tutti;
- Visto l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone che: "*Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi. .. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto*";
- Costatato che non sono disponibili convenzioni CONSIP raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura;
- Dato atto che l'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 dispone che per appalti di valore inferiore a 40.000 euro si possa procedere "*mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.....*";
- Dato atto altresì che l'art. 95, comma 4, lettera c) del d.lgs. n. 50/2016, consente *tout court* l'utilizzo del criterio del minor prezzo "*per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro*";
- Considerato che l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 ha imposto alle amministrazioni l'obbligo di utilizzo del Mercato elettronico per acquisti di importo pari a 1.000 euro, sino al sotto soglia;
- Preso atto del preventivo, la fornitura della licenza software sarà effettuata dalla ditta **GRAPHPAD SOFTWARE, LLC - USA**;
- Costatato che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico risulta in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dall'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
- Ritenuto di affidare l'appalto al citato operatore poiché il prezzo proposto è risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità e unicità del software richiesto, come risulta dalla documentazione versata in atti.
- Costatato che il prezzo praticato è di 290 \$ pari a 256,63 euro, più IVA;

Policlinico, Piazza Giulio Cesare, 11 70124 Bari (Italy)  
Posta Certificata: [segreteriaamministrativa.dimo@pec.uniba.it](mailto:segreteriaamministrativa.dimo@pec.uniba.it)  
coordinatore: [vincenzo.defazio@uniba.it](mailto:vincenzo.defazio@uniba.it)  
tel (+39) 080 5478467 • fax (+39) 080 5478524  
<http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/indice-dipartimenti-attivi/scienzebiomediche>  
c.f. 80002170720 p. iva 01086760723

- Dato atto che l'art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di valore inferiore ai 40.000 euro la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all'affidamento dell'appalto adottando un unico provvedimento;
  - Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;
  - Considerato che:
    - l'oggetto del contratto riguarda l'**aggiornamento** di un "software: 2-activation annual group license for Prism " per le esigenze del laboratorio del Prof. Vito Racanelli, presso la Sezione di Medicina Interna Universitaria "Baccelli";
    - la forma contrattuale si identifica con l'invio del buono d'ordine; **n. 505/2018**
    - il contraente viene selezionato, mediante criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 del d.lgs. n. 50/2016;
    - Accertato che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del d.l. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009;
    - Visti:
      - l'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, disciplinante le procedure negoziate sotto soglia di valore inferiore a 40.000 euro;
      - l'art. 26, comma 6 del d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;
      - l'art. 26 della legge n. 488/1999 che prevede l'utilizzo del benchmark delle convenzioni Consip, in caso di procedure svolte autonomamente;
      - gli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32 della legge n. 190/2012, in materia di "amministrazione trasparente";
- DETERMINA**
- 1) di affidare l'appalto, per le ragioni espresse in premessa, per l'importo di euro 256,63 (IVA esclusa) a favore della ditta **GRAPHPAD SOFTWARE, LLC - USA**.
  - 2) di impegnare la spesa complessiva di euro 256,63 + IVA, al cap. 103020305 – Licenze software e procedure informatiche non inventariabili, del budget disponibile sul progetto finanziato dall' AIRC IG2017 "MECHANISM PROMOTING MYELOMA CELL SURVIVAL AND EVASION FROM CD8+T CELL SURVEILANCE IN THE BONE MARROW NICHE", per l'e.f. 2018, UPB: Racanelli00721217AircIG01
  - 3) di attestare, ai sensi dell'art. 9, legge n. 102/2009, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;
  - 4) di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari **a zero**;
  - 5) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato al Portale Web <http://www.uniba.it/ateneo/albo-pretorio> ed, inoltre, di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 ed 1, comma 32 della legge n. 190/2012;
  - 7) di disporre la pubblicazione sul sito dell'ente della documentazione contemplata dall'art. 29, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016.

Bari, 15/11/2018

**IL COORDINATORE**  
*Dott. Vincenzo DE FAZIO*